

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1991

che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.

(91/269/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/35/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A della direttiva 82/130/CEE allo stato attuale della tecnica;

considerando che occorre modificare il testo dell'allegato C di tale direttiva in base all'esperienza acquisita successivamente all'adozione della direttiva 82/130/CEE;

considerando che, vista la natura del materiale di cui trattasi, occorre prevedere un periodo di transizione per permettere all'industria di conformarsi alla modifica delle norme;

considerando che le misure contemplate nella presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato ristretto dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 82/130/CEE è modificata come segue:

1. Gli allegati A e C della direttiva 82/130/CEE sono sostituiti dagli allegati A e C della presente direttiva.

2. L'allegato della direttiva 82/130/CEE, è modificato in conformità dell'allegato B della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2009, gli Stati membri continuano ad applicare le misure previste dall'articolo 4 della direttiva 82/130/CEE nei confronti del materiale la cui conformità alle norme armonizzate sia attestata da un certificato, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 82/130/CEE, rilasciato prima del 1° gennaio 1993.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991.

Per la Commissione

Vasso PAPANDREOU

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 59 del 2.3.1982, pag. 10.

(²) GU n. L 20 del 26.1.1988, pag. 28.